DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1989

che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della scienza e della tecnologia alimentare (1989-1993) (FLAIR)

(89/411/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 130 K del trattato stabilisce che il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che con la decisione 87/516/Euratom, CEE (4), modificata dalla decisione 88/193/CEE, Euratom (5), il Consiglio ha adottato il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991), comprendente azioni da realizzare per assicurare lo sfruttamento e l'utilizzazione ottimale delle risorse biologiche;

considerando che la decisione 87/516/Euratom, CEE stabilisce che un obiettivo specifico della ricerca comunitaria dovrà essere inteso a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, in particolare nei settori strategici della tecnologia avanzata, e ad incoraggiare l'industria rendendola più competitiva su scala internazionale; che la stessa decisione stabilisce inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora contribuisca, tra l'altro, a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con la ricerca dell'eccellenza scientifica e tecnica; che si prevede che il programma «FLAIR» contribuirà al conseguimento di tali obiettivi;

considerando che un programma pluriennale di ricerca e sviluppo nel campo della scienza e della tecnologia alimentare favorirà parallelamente la salute pubblica e la tutela dei consumatori nonché lo sviluppo industriale ed economico nella Comunità;

considerando che le specializzazioni e le capacità attinenti alla tecnologia alimentare sono numerose e che le capacità europee più competitive a livello internazionale sono disperse in diversi Stati membri; che la collaborazione ad un programma comunitario apporterà un beneficio generale;

considerando che quattro accordi di concertazione Comunità-COST su quattro progetti di azione concertata nel campo della scienza e della tecnologia alimentare (6) hanno prodotto risultati molto promettenti e che nel quadro COST sono in corso altre iniziative;

considerando che è opportuna la partecipazione intera o parziale di paesi terzi europei ai progetti del programma;

considerando che è opportuno coinvolgere al massimo grado possibile le piccole e medie imprese (PMI) in questo programma di ricerca e sviluppo sulla scienza e sulla tecnologia alimentare e fornire alle PMI e alle cooperative agricole di tutte le regioni della Comunità, comprese quelle meno favorite, la massima quantità di informazioni sui risultati del programma;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha reso il suo parere sulla proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per la Comunità economica europea, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 1989, un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della scienza e della tecnologia alimentare (FLAIR), quale definito nell'allegato.

(1) GU n. C 306 dell'1. 12. 1988, pag. 13.
(2) GU n. C 47 del 27. 2. 1989, pag. 87 e GU n. C 158 del 26. 6. 1989.
(3) GU n. C 23 del 30. 1. 1989, pag. 23.
(4) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35.
(6) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 25, GU n. L 270 del 27. 10. 1979, pag. 53, GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 30, GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 54, GU n. L 353 del 15. 12. 1982, pag. 25, GU n. L 151 del 7. 6. 1984, pag. 46.

Articolo 2

L'importo stimato necessario per il contributo delle Comunità all'esecuzione del programma ammonta a 25 milioni di ECU, compresa la spesa per un organico di cinque agenti.

Articolo 3

Il programma comprende lavori svolti a titolo di azioni concertate, azioni a compartecipazione finanziaria e borse di formazione/mobilità.

Le norme particolareggiate per l'esecuzione del programma figurano nell'allegato.

Articolo 4

Nel corso del terzo anno di esecuzione del programma la Commissione effettua una revisione e trasmette una relazione in merito ai risultati provvisori di esso al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione sarà corredata, se necessario, da proposte di modifica o di proroga.

A cura di esperti indipendenti avrà luogo una valutazione dei risultati che sarà pubblicata sotto forma di una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Le relazioni di cui al primo e secondo comma dovranno essere fatte con riferimento agli obiettivi definiti nell'allegato della presente decisione, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza e della qualità degli alimenti a beneficio dei consumatori, e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 5

La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

La Commissione è assistita da un comitato di carattere consultivo, in appresso denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 6

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

2. Il parere è iscritto a verbale del comitato; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi con organizzazioni internazionali, con paesi terzi che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnologia (COST) e con i paesi europei che hanno concluso accordi quadro di cooperazione S/T con la Comunità, al fine di implicarli interamente o parzialmente nelle azioni concertate del programma.

2. Prima di avviare i negoziati di cui al paragrafo 1 la Commissione consulta il Consiglio in merito all'opportunità ed alle direttive per tali negoziati; essa terrà pienamente conto del punto di vista del Consiglio.

3. Nei casi in cui è stato concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e paesi terzi europei, le organizzazioni e le imprese con sedi in tali paesi possono, secondo la procedura prevista all'articolo 6 e in base al criterio del vantaggio reciproco, essere associate ad un progetto a compartecipazione finanziaria del presente programma.

4. Nessun partecipante residente al di fuori della Comunità che partecipi a un progetto a compartecipazione finanziaria può aver diritto al finanziamento comunitario.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA MADARIAGA

ALLEGATO

PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE

(1989-metà 1993)

OBIETTIVI

Gli obiettivi del programma proposto sono i seguenti: contribuire ad aumentare la competitività dell'industria alimentare europea, migliorare a vantaggio del consumatore la sicurezza e la qualità degli alimenti e potenziare l'infrastruttura scientifica e tecnologica europea in campo alimentare. Il programma contribuirà, a medio e a lungo termine, ad aumentare la competitività dell'Europa nei settori economici sulla base di questi sviluppi, nonché a rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunità.

Scopo del programma è completare le iniziative esistenti negli Stati membri potenziando i legami di cooperazione tra i vari gruppi di ricerca e l'industria e mettere l'accento sull'interfaccia trasformazione alimentare — distribuzione e consumatore. Grazie agli sforzi combinati dei ricercatori e dell'industria alimentare si vuole soddisfare la richiesta espressa dai consumatori di alimenti più naturali e sani e maggiormente differenziati.

Tutto ciò dovrebbe inoltre contribuire ad un migliore controllo dei processi di trasformazione e di lavorazione (ivi compresi i trattamenti chimici e gli additivi) e alla riduzione dei residui nocivi, salvaguardando nel medesimo tempo la sicurezza e la qualità degli alimenti.

Il programma intende evitare danni alla salute pubblica e all'ambiente e il sorgere di problemi per quanto riguarda la protezione e la salvaguardia della natura.

CONTENUTO

I lavori di ricerca del programma abbracciano tre settori all'interno di ciascuno dei quali saranno appoggiate tecnologie nuove o perfezionate e innovazioni per quanto riguarda la lavorazione degli alimenti, intese a migliorare la qualità, la sicurezza e i valori nutritivi dei cibi.

1. **Valutazione e miglioramento della qualità e varietà degli alimenti**

   Ricerca e sviluppo concernente:

   — misure quantitative della «qualità»;

   — criteri organolettici e sensoriali oggettivi e loro rapporto rispetto alla qualità;

   — misure quantitative della «freschezza» degli alimenti trasformati;

   — caratteristiche delle materie prime in relazione ai trattamenti e alla qualità del prodotto finale;

   — tecnologie nuove o perfezionate e innovazioni a livello dei trattamenti comprese quelle di natura biotecnologica intese a migliorare la qualità degli alimenti e a facilitare al tempo stesso la trasformazione creando tra i consumatori un atteggiamento di fiducia o a consentire una maggiore varietà nell'offerta di generi alimentari.

2. **Igiene alimentare, sicurezza e aspetti tossicologici**

   Ricerca e sviluppo concernente:

   — analisi rapide e ottimizzate per prevedere eventuali fattori tossici; per esempio residui di prodotti utilizzati in agricoltura, contaminazione dovuta all'inquinamento ambientale o a processi di trasformazione;

   — presenza di tossine naturali vegetali e loro effetti;

   — previsione dei tassi di crescita dei microrganismi; metodi accelerati per organismi specifici e conteggio finale;

   — migliore comprensione del rapporto componenti alimentari e intolleranze alimentari (proprietà immunogeniche);

   — applicazione di queste prove e tecniche alla trasformazione degli alimenti e alla messa a punto di nuovi prodotti alimentari per assicurare la sicurezza del processo e del prodotto.

3. **Nutrizione e parametri sanitari**

   Ricerca e sviluppo concernente:

   — valutazione degli effetti di tecnologie di lavorazione e trasformazione nuove o perfezionate e/o della sostituzione di ingredienti sui valori dietetici e nutritivi e sui parametri sanitari degli alimenti;

— metodologia per la valutazione del valore nutritivo degli alimenti;

— biodisponibilità dei componenti nutritivi (ad esempio vitamine e minerali) ed effetti della trasformazione, della distribuzione, del catering, dell'immagazzinamento e dell'uso domestico;

— valore nutritivo e sanitario di alimenti particolari (alimenti per dimagrire o destinati a sportivi) oppure importanti per gruppi specifici della popolazione (bambini piccoli, persone anziane);

— processi e tecnologie nuovi o perfezionati per potenziare il valore nutritivo e sanitario degli alimenti.

PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE

Il programma comprende lavori svolti a titolo di azioni concertate, azioni a compartecipazione finanziaria e borse di formazione/mobilità. I progetti devono essere eseguiti da partecipanti appartenenti a più di uno Stato membro (a prescindere dalla partecipazione di paesi terzi) e devono contribuire allo sviluppo di una rete europea di centri per lo studio delle proprietà dei generi alimentari.

La partecipazione ad azioni concertate è aperta a tutti gli Stati membri, ai paesi terzi europei che hanno concluso accordi quadro di cooperazione S/T con la Comunità e agli Stati partecipanti al COST.

I partecipanti ad un progetto svolto a titolo di azione a compartecipazione finanziaria possono essere imprese industriali, comprese le piccole e medie imprese, istituti di ricerca, università o combinazioni di essi con sede nella Comunità o in paesi terzi europei che hanno concluso accordi quadro di cooperazione S/T con la Comunità.

Come norma generale, gli istituti di ricerca e le università dovrebbero partecipare associandosi ad una o più organizzazioni industriali. Gli istituti di ricerca finanziati principalmente o esclusivamente da organizzazioni industriali saranno considerati alla stregua di partecipanti industriali.

Per le azioni eseguite su una base di compartecipazione finanziaria, il contributo della Comunità non supererà di norma il 50 % della spesa totale e la restante parte dovrà soprattutto provenire da fonti industriali. Nel caso di università o istituti di ricerca che realizzano progetti, questo contributo può raggiungere il 100 % dei costi supplementari sostenuti.

Contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria saranno assegnati con una procedura di selezione basata su bandi di gara pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Sono previste borse di formazione/mobilità per facilitare la messa in comune delle competenze necessarie nelle sedi idonee per l'esecuzione dei progetti e per promuovere un'effettiva diffusione dei risultati. Il programma prevede anche attività di coordinamento: organizzazione di riunioni, consultazioni con esperti nazionali e studi effettuati su problematiche attinenti come, per esempio, sulle conseguenze strutturali e sociali che potrebbero derivare dalle applicazioni pratiche dei risultati del programma.

Speciale attenzione viene riservata alla divulgazione dei risultati del programma per potenziare al massimo l'effetto di questa attività e per consentire a tutte le imprese, in particolare alle PMI, di tutte le regioni della Comunità, comprese quelle meno favorite, di beneficiarne direttamente.

I contratti stipulati dalla Commissione definiranno i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, in particolare le modalità per divulgare, proteggere e utilizzare i risultati della ricerca.

È incoraggiata la cooperazione tra i partecipanti al programma e saranno favorite le associazioni per la tutela dei consumatori in particolare mediante corsi e seminari adeguati.

Nella prospettiva di una stretta relazione tra il presente programma e il programma ECLAIR, il comitato incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione del programma sarà lo stesso di quello istituito dalla decisione 89/160/CEE [1] per il programma ECLAIR.

OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La comunicazione della Commissione al Consiglio, concernente un piano di azione comunitario relativo alla valutazione delle attività di ricerca e sviluppo della Comunità europea nel periodo 1987-1991 stabilisce che gli obiettivi e le tappe di ciascun programma di ricerca devono presentarsi in forma verificabile. Gli obiettivi e le tappe del presente programma sono indicati qui di seguito.

[1] GU n. L 60 del 3. 3. 1989, pag. 48.

1. A lungo termine, l'obiettivo del programma è di contribuire ad accrescere la competitività dell'industria alimentare europea e a migliorare la tutela e la fiducia del consumatore, rafforzando, attraverso le attività di ricerca e sviluppo, i legami fra questi due settori. La Commissione propone di raggiungere tale obiettivo varando un programma di azioni concertate e di azioni a compartecipazione finanziaria. I progetti mirano a promuovere una stretta collaborazione fra organizzazioni industriali e centri di ricerca attraverso la loro partecipazione ad azioni di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della qualità degli alimenti e per quanto riguarda l'igiene, la sicurezza, i limiti di tossicità, le caratteristiche nutrizionali e i parametri sanitari.

2. A breve termine, l'obiettivo principale è che il programma riesca a suscitare proposte di azioni concertate (approvate in sede nazionale) e di progetti di R&ST a compartecipazione finanziaria (che prevedano impegni di cofinanziamento da parte dell'industria) su scala corrispondente alle risorse comunitarie proposte. Tale obiettivo dovrà essere verificabile nel periodo 1991-1992.

   A tale data, il programma dovrebbe anche poter comprovare la sua funzione di promozione e di incentivazione della collaborazione intersettoriale tra gli Stati membri e più in generale in Europa, in particolare fra le imprese, incluse le PMI.

3. Tra gli obiettivi particolari da realizzare nell'arco dei tre anni dell'esecuzione del programma sarà importante verificare:

3.1. che siano state sviluppate nuove tecniche, in particolare di analisi sensoriale, per la valutazione degli alimenti e che i risultati possano tradursi in applicazioni concrete e essere di beneficio per l'industria, comprese le PMI, e/o il consumatore;

3.2. che siano state sviluppate prove rapide, nuove o perfezionate, per la verifica dell'igiene, della sicurezza e dei limiti di tossicità degli alimenti; che vengano evidenziati miglioramenti in termini di precisione, efficacia e assenza di eventuali effetti collaterali negativi; che grazie alle prove effettuate, i prodotti, le tecniche e i servizi trovino applicazioni pratiche per l'industria e/o il consumatore;

3.3. che siano stati realizzati lavori di ricerca e sviluppo sul valore nutritivo degli alimenti; che siano messi a punto saggi validi per misurare il valore nutritivo delle sostanze costitutive degli alimenti, anche in relazione agli effetti di eventuali trattamenti; che grazie a queste iniziative risultino migliorati i valori nutritivi e i parametri sanitari di tali alimenti;

3.4. che siano effettuati studi e prove per la messa a punto di nuove o perfezionate tecnologie originali di trasformazione o innovazioni atte a migliorare la qualità alimentare, la sicurezza e il valore nutritivo; che questi studi e progetti permettano di trovare nuove applicazioni.

4. Inoltre, dovrebbero essere soddisfatti i seguenti criteri generali:

4.1. Il potenziale incremento degli sbocchi di mercato a medio e a lungo termine, generato dai miglioramenti e dai vantaggi dimostrati, deve avere dimensioni tali da giustificare l'investimento comunitario.

4.2. La fiducia da parte del consumatore nei confronti della ricerca e dell'industria alimentare deve essere rafforzata e gli standard di tutela dei consumatori mantenuti ad un livello elevato.

4.3. Degli studi siano stati effettuati sulle conseguenze strutturali e sociali che potrebbero potenzialmente derivare dalle applicazioni pratiche dei risultati.

4.4. L'esecuzione del programma abbia fatto in modo di evitare effetti nocivi sulla salute pubblica e sull'ambiente e non abbia creato problemi per quanto riguarda la protezione e la valorizzazione della natura.

4.5. Tenendo conto dei risultati delle attività di ricerca comunitarie, nazionali o private nel campo della scienza e della tecnologia in materia alimentare, il comitato di valutazione esaminerà se il programma FLAIR:

   — abbia contribuito all'applicazione dei risultati delle summenzionate attività di ricerca nelle regioni della Comunità diverse da quelle in cui è stata condotta tale ricerca;

   — abbia tenuto adeguatamente conto di tutti i criteri di selezione definiti nell'allegato III della decisione 87/516/Euratom, CEE che include il principio di contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità rispettando lo scopo dell'eccellenza scientifica e tecnica.

   Il comitato esaminerà inoltre se il programma ha prodotto un valore aggiunto attribuibile alla sua natura prettamente comunitaria (ossia difficilmente conseguibile attraverso azioni individuali degli Stati membri).